



# *Prefettura di Enna*

## *Ufficio territoriale del Governo*

Prot. n. 8055/4-3-9/Elam/S.E.

Enna, 9 aprile 2019

AI SIG. SINDACO  
AI SIG. SEGRETARIO COMUNALE  
AI SIG. RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE  
AI SIG. COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

AIDONE

e, per conoscenza

AL SIG. QUESTORE  
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI  
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA

ENNA

AI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

ENNA

AI SIGG. RESPONSABILI DEGLI ORGANI D'INFORMAZIONE ED EMITTENTI  
RADIOTELEVISIVI LOCALI

LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni amministrative del 28 aprile 2019 con eventuale turno di ballottaggio del 12 maggio 2019.

### **DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE**

In vista dello svolgimento delle prossime consultazioni elettorali di domenica 28 aprile 2019 con eventuale turno di ballottaggio domenica 12 maggio 2019, al fine di assicurare che il confronto tra le forze politiche si svolga come di consueto nel pieno rispetto della *par condicio* ed in un clima di serena dialettica democratica, si richiamano le principali disposizioni normative in materia di propaganda elettorale.

Al riguardo si sottolinea l'esigenza della scrupolosa ed attenta osservanza delle disposizioni normative che regolano la materia della propaganda elettorale e della comunicazione politica nonché la necessità di attenersi al rigoroso rispetto delle stesse, al fine di assicurare che le generali disposizioni di legge trovino la realizzazione più aderente agli intenti che le hanno dettate, cosicché abbiano ampio e libero esercizio i diritti costituzionali che stanno a fondamento del progresso democratico.



# *Prefettura di Enna*

## *Ufficio territoriale del Governo*

Al tal fine codesta Amministrazione dovrà vigilare affinché i manifesti elettorali vengano affissi esclusivamente negli appositi spazi assegnati dalla Giunta comunale e di procedere alla immediata disaffissione o copertura dei manifesti affissi al di fuori degli spazi consentiti.

Si indicano le principali prescrizioni concernenti la disciplina della propaganda elettorale:

**1) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)**

Come noto, le Giunte comunali, dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, **da martedì 26 marzo a venerdì 29 marzo 2019**), devono stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

Le Giunte municipali devono, quindi, provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi quante sono le liste che partecipano alle competizioni elettorali, entro i due giorni successivi alla ricezione delle liste ammesse.

Va ricordato che negli spazi assegnati si possono affiggere esclusivamente manifesti creati appositamente da chi ha richiesto lo spazio.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto-stampa, radio televisione, incisione magnetica e ogni altro mezzo di divulgazione, devono obbligatoriamente indicare il nome del committente responsabile.

**2) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1 della Legge 24 aprile 1975, n. 130)**

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 29 marzo 2019**, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, **escluse le insegne delle sedi dei partiti;**
- la propaganda luminosa mobile.



# *Prefettura di Enna*

## *Ufficio territoriale del Governo*

E' invece ammessa la *PROPAGANDA FIGURATIVA SU MEZZI MOBILI* (i veicoli devono essere in regola con le norme sulla circolazione stradale) e tali mezzi possono effettuare fermate in luogo pubblico, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti, in quanto si configurerebbe quale violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi.

L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto al fine di preannunciare l'ora e il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 Legge 130/75).

Non è consentita, nel giorno della votazione, la circolazione di qualsiasi autoveicolo con manifesti ed emblemi.

Come già detto, la legge n. 212/56, individua i luoghi dove sono ammesse le affissioni, al fine di tutelare l'estetica urbana e il patrimonio storico – monumentale.

Conseguentemente, sono vietate le scritte **su monumenti, edifici pubblici e privati, fondi stradali, rupi, argini, chioschi, palizzate, infissi delle finestre e dei balconi, cassonetti dei rifiuti, alberi, pali elettrici, vetrine degli esercizi commerciali ecc..**

Codesto Comune, pertanto, dovrà procedere alla sollecita defissione dei manifesti abusivamente collocati.

Si richiama l'attenzione del Sig. Comandante della Polizia Municipale sulla necessità di incrementare l'attività di vigilanza del territorio, attuando con ogni tempestività i provvedimenti di competenza volti a contrastare il fenomeno delle affissioni abusive.

E' da ritenere, altresì, proibita la installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi appositamente predisposti dal Comune.

Non sono, invece, considerati oggetto di divieto le proiezioni cinematografiche e i mezzi di comunicazione audiovisiva, anche a circuito chiuso, che siano caratterizzati in maniera tale da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa luminosa.

Il loro uso, che sia in luogo pubblico o aperto al pubblico, in mancanza di una esplicita proibizione normativa, deve considerarsi ammissibile.

E' tuttavia necessario che gli organizzatori di proiezioni cinematografiche si muniscano delle relative autorizzazioni.

Pertanto, dovrà essere garantita la più scrupolosa e attenta vigilanza e dovranno essere adottate, con la massima tempestività, i provvedimenti di competenza, compresa la denuncia dei responsabili.



# *Prefettura di Enna*

## *Ufficio territoriale del Governo*

Per quanto concerne le sedi prescelte per i *COMITATI ELETTORALI*, le stesse devono essere indicate con l'esposizione dei contrassegni delle liste senza indicazione alcuna di altra forma di propaganda elettorale, vietata dalla legge.

Si rammenta, altresì, che in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610) ogni forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga nel territorio di più Comuni, dal Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

### **GAZEBO**

Per ciò che attiene l'installazione di postazioni fisse (c.d. gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale, si ribadisce che, ai sensi dell'art.6 comma 1 della Legge 4 aprile 1956 n.212, così modificato dall'art.4 della Legge 24 aprile 1975 n.130, dal trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, cioè dal **venerdì 29 marzo 2019**, è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; pertanto, l'utilizzazione di tali strutture a fini elettorali è consentita solo alle condizioni sotto indicate:

- tali strutture non devono presentare raffigurazioni fotografiche, simboli, diciture e colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati;
- all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso (art.6 Legge 212/1956 e successive modificazioni).
- ferma restando l'osservanza della disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture potranno quindi essere utilizzate esclusivamente per un più agevole esercizio delle forme di propaganda previste dalla legge (distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda).

### **Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 25 aprile 2019**

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa della Liberazione del 25 aprile – ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto – purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forma di propaganda elettorale.

### **Comizi elettorali**



# *Prefettura di Enna*

## *Ufficio territoriale del Governo*

Codesto Comune deve – com'è noto - individuare, per tempo, i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale. Per il loro utilizzo, saranno stabiliti adeguati turni che assicurino l'utilizzo di detti siti e delle citate piazze da parte di tutti i partiti e gruppi politici partecipanti alla competizione elettorale.

- Gli organizzatori dovranno formulare richiesta, per l'assegnazione del sito ove svolgere il comizio elettorale, al Comune con istanza scritta, da presentare non prima di tre giorni antecedenti la data fissata per il comizio stesso.
- Le piazze principali e le altre maggiormente richieste dovranno essere assegnate dal Comune, cui i partiti avranno rivolto istanza, tenendo presente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- Nel caso in cui si verifichi che due o più partiti politici presentino nello stesso giorno e nella stessa ora richiesta di utilizzare la medesima piazza, si dovrà procedere a sorteggio.
- L'Amministrazione Comunale dovrà comunicare, appena noti, agli Organi di Polizia i comizi già concordati.
- I comizi vanno tenuti dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 dei giorni feriali; dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 23.00 dei giorni di sabato e festivi.
- Codesto Comune dovrà fissare preventivamente la durata di ogni singolo comizio e l'intervallo minimo tra un comizio e l'altro.

Nell'ultima settimana della campagna elettorale, che avrà termine **venerdì 26 aprile 2019**, i comizi dovranno concludersi entro le ore 24.00 di venerdì 26 aprile, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 130/75 che vieta, altresì, nel giorno precedente e nei giorni destinati alla votazione le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.

Qualora si tratti di comizi per i quali si preveda una partecipazione massiccia il Comune, prima di concedere la piazza ad altro partito, sentito il rappresentante di quello interessato, prenderà le opportune intese con gli organi locali di Polizia, per la predisposizione dei servizi necessari.

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, inni, ecc..

L'uso dei mezzi di amplificazione sonora è invece limitato quando abbia luogo da mezzi mobili in movimento; in tal caso detto uso è limitato al solo fine dell'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e del giorno precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti (art. 7, legge 24 aprile 1975, n. 130).



# *Prefettura di Enna*

## *Ufficio territoriale del Governo*

E', comunque, da ricordare che al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, è prassi costante che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate tra i promotori delle manifestazioni stesse, con l'eventuale intervento delle locali autorità di pubblica sicurezza.

Codesto Comune, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, è tenuto sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti (Art. 19, comma 1 e 20 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515)

*E' opportuno non tenere comizi in concomitanza con manifestazioni religiose ed escludere dai comizi anche i luoghi prossimi a scuole, caserme, ospedali, edifici aperti al culto, sedi istituzionali di particolare rilievo, ecc.*

Durante i comizi è opportuno evitare la distribuzione di volantini a partecipanti a comizi di diverso orientamento politico, cortei motorizzati, fiaccolate o parate in movimento annuncianti l'ora e il luogo di comizi in prossimità di piazze, strade dove sono in corso altre riunioni elettorali.

E' opportuno che l'uso di emissioni sonore di musica e canzoni venga limitato ad un quarto d'ora prima dei comizi.

### **3) Agevolazioni fiscali (art. 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).**

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

### **4) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici**

**Dal 15° giorno antecedente** quello della votazione, quindi a partire da **sabato 13 aprile 2019**, sino alla chiusura delle operazioni di votazione, è vietato, ai sensi dell'art. 8 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.





# *Prefettura di Enna*

## *Ufficio territoriale del Governo*

Si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, (cioè dopo le ore 23,00 di domenica 28 aprile 2019), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

**5) *Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda***  
**(art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 e art. 9 comma 1 legge 22 febbraio 2000 n. 28)**

Ai sensi della normativa citata, **nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale, e cioè dal venerdì 29 marzo 2019, e per tutta la durata della stessa**, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

L'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro attività.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, sanzionato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 29 della legge n. 81/93, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo, sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Sono ritenute lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

**6) *Inizio del divieto di propaganda* (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)**

**Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 27 aprile 2019** e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di



# *Prefettura di Enna*

## *Ufficio territoriale del Governo*

propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

### **7) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale (legge 22 febbraio 2000, n. 28)**

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno antecedente alla votazione, data di affissione del relativo manifesto) e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

\*\*\*\*\*

Si richiama l'attenzione del Sig. Segretario Comunale sulla opportunità che i Presidenti di Seggio, vengano sensibilizzati in ordine alla necessità della scrupolosa osservanza delle disposizioni normative concernenti le operazioni degli Uffici di Sezione.

Si confida nella consueta, cortese disponibilità delle SS.LL. e nella fattiva collaborazione per la riuscita delle consultazione in argomento e si rimane in attesa di assicurazione di esatto adempimento.

IL PREFETTO  
(Scaduto)

Il Direttore Amm.vo Contabile  
Dott. Liborio Nasca